

Sentenza della Corte costituzionale n. 172/2018.

Materia: coordinamento della finanza pubblica, ordinamento civile, professioni.

Parametri invocati: articoli 3, 9, 81, terzo comma, 117, commi primo, secondo, lettere l) e s), e terzo, della Costituzione, nonché articoli 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articoli 17, 23, 26, 43, 48, 50, 54, 55 e 56 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I).

Esito: illegittimità costituzionale e non fondatezza.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, gli articoli 17, 23, 26, 43, 48, 50, 54, 55 e 56 della l.r. Sicilia 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), in riferimento agli articoli 3, 9, 81, terzo comma, 117, commi primo, secondo, lettere l) e s), e terzo, della Costituzione, nonché in riferimento agli articoli 14 e 17 dello Statuto Speciale della Regione Sicilia.

La prima norma impugnata della l.r. Sicilia 16/2017 è l'articolo 17 che include tra i beneficiari dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario i minori affidati dall'autorità giudiziaria a famiglie ospitanti e i minori in adozione, per i primi due anni di presa in carico. Ad avviso del ricorrente, essa introduce un ulteriore livello di assistenza sanitaria, rispetto a quella nazionale, secondo cui sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i cittadini di età inferiore ai sei anni di età o superiore ai sessantacinque anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non superiore a settanta milioni di lire. La Corte ritiene la questione non fondata in quanto l'impugnato articolo è intervenuto modificando l'articolo 30 della l.r. Siciliana 14 aprile 2009, n. 5 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale) con l'aggiunta del periodo seguente: *“Lo stesso esonero si applica ai minori in adozione per un periodo iniziale di presa in carico pari ad anni due”*. La normativa regionale già prevedeva l'esenzione dal ticket per i minori ospitati in case-famiglia, strutture destinate all'accoglienza in comunità di tipo familiare, con sede nelle civili abitazioni, la cui finalità è l'accoglienza di minorenni (oltreché di disabili e anziani in difficoltà). Analoga esenzione era prevista dalla l.r. Sicilia 5/2009 per i minori ospitati in comunità alloggio ovvero in strutture che, a differenza delle case famiglia, hanno un assetto ricettivo più ampio e più strutturato, ma adempiono alla medesima funzione di accoglienza. Anche la normativa statale sull'affidamento dei minori, segnatamente l'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), pone in via graduata l'inserimento in una famiglia, in una comunità di tipo familiare, e solo in via residuale, in un istituto di assistenza pubblico o privato. La norma regionale oggetto di impugnazione ha specificato la portata dell'intervento socio-assistenziale: le famiglie ospitanti consentono, infatti, analogamente alle case alloggio e alle case famiglia, l'accoglienza di minori che, temporaneamente o per situazioni di emergenza, non possono permanere presso il nucleo familiare originario e per i quali non è

possibile altra forma di accoglienza e di sostegno educativo. La Corte ritiene la questione non fondata in quanto, trattandosi in tutti i casi di minori destinati all'assistenza da parte dei servizi sociali, l'estensione alle famiglie ospitanti ovvero ai casi di affidamento preadottivo non è destinata ad alterare il numero dei beneficiari, altrimenti affidati alle già esonerate case-famiglia e case-alloggio. La censura in ordine alla violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica derivante dalla sottoposizione della Regione Siciliana al piano di rientro da disavanzo sanitario va, quindi, disattesa, anche in ragione della natura sociale della spesa.

La seconda norma impugnata è l'articolo 23 che autorizza la spesa di due milioni di euro, a valere sul fondo sviluppo e coesione 2014-2020, per la concessione di contributi ai Comuni che redigono il Piano comunale amianto e per rimuovere e smaltire i manufatti in amianto. Per lo Stato si ravvisa violazione dell'articolo 81, terzo comma, Cost., in quanto le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione possono essere utilizzate solo per finanziare i progetti inclusi nel Patto per il Sud, tra i quali non rientrano gli interventi per lo smaltimento dell'amianto. La Corte ritiene la questione fondata in quanto il d.lgs. 88/2011 attribuisce al fondo per lo sviluppo e la coesione la natura di strumento di finanziamento nazionale, che concorre alla realizzazione di interventi volti al riequilibrio economico e sociale nelle diverse aree del Paese; il fondo rientra nell'ambito delle risorse aggiuntive a quelle dei fondi strutturali europei, per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, e ha carattere pluriennale. L'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*", ha disciplinato le modalità di utilizzo delle risorse assegnate al fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, prevedendo, in particolare, che la dotazione finanziaria del fondo è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, individuate dall'autorità politica per la coesione e ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con propria deliberazione. Il CIPE ha dunque adottato il 10 agosto 2016 la deliberazione n. 26, che ha assegnato la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi operativi contenuti in appositi accordi interistituzionali, denominati "Patti per il Sud"; e per effetto della quale la Regione Siciliana ha avuto assegnate risorse pari a 2.320,4 milioni di euro per l'attuazione degli interventi contenuti nel Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana. Quest'ultimo Patto ha selezionato cinque settori prioritari: infrastrutture; ambiente; sviluppo economico ed attività produttive; turismo e cultura; sicurezza, legalità e vivibilità del territorio. Il Patto, all'interno di ciascuna area di riferimento, ha individuato gli interventi da realizzare; tuttavia quelli relativi al settore ambiente non comprendono alcun progetto relativo allo smaltimento dell'amianto, la cui copertura finanziaria non può, pertanto, essere individuata dalla Regione nelle risorse a destinazione vincolata del fondo per lo sviluppo e la coesione. L'assenza di copertura finanziaria determina, dunque, per violazione dell'articolo 81, terzo comma, Cost., l'illegittimità della previsione dell'impugnato articolo 23.

Per assenza di copertura finanziaria è impugnato anche l'articolo 26, che ha autorizzato la spesa di due milioni di euro, a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, per istituire un fondo a sostegno delle imprese che abbiano subito danni dai cantieri per la realizzazione delle infrastrutture e opere pubbliche ovvero per favorirne la defiscalizzazione. Per lo Stato, la violazione dell'articolo 81, terzo comma, Cost. deriva dalla natura vincolata delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione e dal fatto che, tra i progetti inclusi nel Patto per il Sud, non rientrano quelli a sostegno delle imprese danneggiate dai cantieri pubblici. La Corte ritiene fondata la questione in quanto fa presente che il vincolo di destinazione impresso alle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020 impone l'utilizzo delle somme assegnate alla Regione Siciliana solo per la realizzazione degli interventi inclusi nel Patto per lo sviluppo della medesima Regione Siciliana. Il suddetto Patto, tra i settori di intervento individuati, ne ha incluso uno relativo allo Sviluppo economico e alle attività produttive; tuttavia in questo ambito non vi sono

progetti destinati a sostenere le imprese che abbiano subito danni dai cantieri per la realizzazione delle infrastrutture e opere pubbliche; e quindi, risultando la misura prevista dall'articolo 26 della l.r. Siciliana 16/2017 priva di copertura finanziaria, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26.

E' impugnato, inoltre, l'articolo 43 nella parte in cui prevede la costituzione di un Comitato promotore delle "Vie del Vento", di cui fanno parte i delegati del Presidente del libero consorzio, i sindaci dei Comuni interessati e i rappresentanti della locale camera di commercio e delle aziende, singole e associate, le cui attività economiche si svolgono nel territorio attraversato dalle "Vie del Vento", senza precisare che la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. La norma contrasterebbe con l'articolo 117, terzo comma, Cost., in riferimento al principio di coordinamento della finanza pubblica che impone che la partecipazione agli organi collegiali di organi che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche debba avvenire a titolo gratuito, nonché con gli articoli 14 e 17 dello statuto di autonomia. La Corte ritiene non fondata la questione rilevando, tuttavia, che la norma regionale censurata non afferma espressamente la natura gratuita della partecipazione all'organo collegiale e, del resto, neppure prevede alcuna forma di compenso o indennità; peraltro, la gratuità dell'incarico si desume dal fatto che l'interesse dei componenti del Comitato, in ragione della qualifica soggettiva da essi posseduta, è già soddisfatto attraverso la promozione turistica del territorio, a cui il Comitato è funzionale: per questi motivi la partecipazione al Comitato promotore delle "Vie del Vento" deve intendersi senza oneri a carico della Regione.

Viene censurato anche l'articolo 48, con tre distinti profili di illegittimità costituzionale in relazione ai tre diversi commi dell'articolo, evidenziando il suo contrasto con il Codice dei beni culturali e del paesaggio e la conseguente violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. Il comma 1 dell'articolo 48, con riferimento alle opere qualificate come di pubblica utilità, realizzate da enti pubblici o società concessionarie di servizi pubblici, limita i vincoli derivanti dal piano paesaggistico territoriale alle sole misure in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali incompatibilità paesaggistiche, senza prevedere la possibilità di stabilire divieti assoluti di intervento. Tale previsione ridurrebbe sostanzialmente il potere di valutazione della compatibilità paesaggistica riservato, dalla norma di grande riforma economico-sociale contenuta nell'articolo 146 del Codice dei beni culturali, alla competenza tecnico-scientifica degli uffici amministrativi preposti alla tutela paesaggistica. Inoltre, la disposizione regionale si porrebbe in contrasto anche con l'articolo 143 del detto Codice che, nello stabilire i contenuti del piano paesaggistico, non prevede limitazioni della portata dei vincoli derivanti da esso. E' impugnato anche il comma 2, secondo cui la procedura di valutazione, avviata con istanza del proponente, va conclusa, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana. Ciò in quanto la norma in esame, attribuendo in via esclusiva a un organo politico, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale, la decisione sull'esito del procedimento, sottrarrebbe agli organi tecnici, in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 146 del Codice dei beni culturali, ogni valutazione in ordine alla compatibilità ambientale degli interventi proposti. Infine, è censurato anche il comma 3 secondo cui le opere che abbiano già ricevuto nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni prima della data di adozione dei singoli piani paesaggistici territoriali, possano essere realizzate nel rispetto dei tempi, delle forme e delle modalità previste in questi atti, senza necessità di ulteriori valutazioni, in quanto tale disposizione contrasterebbe con l'articolo 146 del Codice dei beni culturali, stante la deroga operata dalla norma regionale al regime dell'autorizzazione paesaggistica stabilito dalla disciplina statale e la definizione favorevole *ex lege* di procedimenti ancora pendenti. La Corte ritiene fondate le questioni e, in via preliminare, ricorda che la conservazione ambientale e paesaggistica spetta alla cura esclusiva dello Stato (*ex plurimis*, sent. n. 367/2007); quanto, poi, alla problematica dei rapporti tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale relativamente al riparto di competenze in materia di tutela paesaggistica, la Corte sottolinea che il legislatore statale, tramite

l'emanazione di tali norme, conserva il potere, *“nella materia tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali (per tutte, sentenza n. 51 del 2006) ... di vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, così che le norme qualificabili come “riforme economico-sociali” si impongono al legislatore di queste ultime”* (sent. n. 238/2013). Gli articoli 143 e 146 del Codice dei beni culturali debbono, pertanto, essere qualificati come norme di grande riforma economico-sociale che anche le Regioni a Statuto speciale debbono osservare. In relazione alla questione relativa al comma 1 dell'articolo 48, va notato che la disposizione impugnata, pur enunciando espressamente il *“rispetto dei principi di cui all'articolo 143 del [cod. beni culturali]”*, stabilisce che i piani paesaggistici territoriali, nell'individuare le specifiche aree di tutela e predisporre le correlate prescrizioni d'uso, *“devono prevedere la possibilità che le opere di pubblica utilità, realizzate da enti pubblici o società concessionarie di servizi pubblici e con esclusione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche, siano realizzabili, previa specifica valutazione da effettuarsi caso per caso della concreta compatibilità con i valori paesaggistici oggetto di protezione, considerando nel complesso del progetto anche le possibili soluzioni in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali incompatibilità”*. In altri termini, la norma impugnata esclude che dal piano possano derivare divieti assoluti di intervento; e ciò contrasta, evidentemente, con la finalità principale del piano paesaggistico che è, appunto, quella della tutela dell'interesse primario alla conservazione del paesaggio. Naturalmente, va riconosciuto che il piano paesaggistico ha la funzione di strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dell'uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio. Sotto altro profilo, va poi riconosciuto che la disposizione impugnata contrasta anche con le previsioni dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali, determinando un sostanziale svuotamento del contenuto dei poteri riservati dalla norma statale alla competenza tecnico-scientifica degli uffici amministrativi preposti alla tutela paesaggistica, ai quali soltanto spetta di compiere la verifica concreta di conformità tra l'intervento progettato e le disposizioni del piano paesaggistico, individuando la soluzione più idonea a far sì che l'interesse pubblico primario venga conseguito con il minor sacrificio possibile degli interessi secondari. La Corte accoglie anche la censura sul comma 2 secondo cui la procedura di valutazione della compatibilità paesaggistica deve essere definita con una deliberazione della Giunta regionale da assumere, su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza prevedere alcuna forma di partecipazione al procedimento da parte di organismi tecnici. Infatti, l'articolo 146 del Codice dei beni culturali non solo stabilisce, al comma 5, che *“sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge”*, ma prevede anche, al comma 6, che la Regione eserciti *“la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”*. Da ciò risulta l'evidente indispensabilità della partecipazione di organismi tecnici nel procedimento di valutazione della compatibilità paesaggistica. Pure fondata risulta la censura formulata dal ricorrente in relazione al comma 3 dell'articolo 48, secondo cui, come visto, *“le opere di cui al comma 1 nonché le attività estrattive che, prima della data di adozione dei singoli Piani Paesaggistici*

Territoriali, abbiano già ricevuto nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni comunque denominate da parte di una Amministrazione regionale o locale competente in materia di tutela paesaggistico territoriale ai sensi del cod. beni culturali, ovvero per le quali la Regione abbia già rilasciato atti di intesa allo Stato, possono essere realizzate nel rispetto dei tempi, delle forme e delle modalità ivi previste, senza ulteriori valutazioni". La disposizione regionale impugnata, infatti, non distinguendo tra procedimenti autorizzatori già conclusi e procedimenti ancora in itinere alla data di adozione dei piani paesaggistici territoriali, contrasta palesemente con la disciplina dell'autorizzazione paesaggistica dettata dall'articolo 146 del Codice dei beni culturali e, in particolare, sia con il comma 4 di tale articolo, secondo cui l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti gli interventi urbanistico-edilizi, sia con il successivo comma 5, il quale stabilisce che il parere del soprintendente venga reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico. Per tali ragioni, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'impugnato articolo 48.

E' impugnato, inoltre, l'articolo 50 secondo cui *"i canoni per l'utilizzo del demanio marittimo, ivi compresi i canoni ricognitori, non sono dovuti per lo svolgimento di feste religiose o civili riconosciute dalla Regione ed iscritte al libro delle celebrazioni nelle feste e nelle pratiche rituali del registro delle eredità immateriali della Regione siciliana"*, ritenendo che ecceda le competenze di cui gli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana e violi sia l'articolo 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, contrastando con l'articolo 39 del Codice della navigazione, che non contempla ipotesi di utilizzo gratuito del demanio marittimo, sia il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 Cost., atteso che l'esenzione dal pagamento dei canoni, anche ricognitori, sarebbe misura generalizzata e non limitata alle sole concessioni che, effettivamente interessate dallo svolgimento delle festività, potrebbero subire un pregiudizio in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività di impresa. La Corte ritiene non fondata la questione, in quanto, premesso che l'articolo 39 del Codice della navigazione stabilisce la fissazione di un canone *"di mero riconoscimento"* a fronte del rilascio di una concessione per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse e che il secondo comma dell'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice attua e integra detta previsione, stabilendo che *"agli effetti dell'applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell'art. 39 del codice, s'intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diverse dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento"*; nel caso in esame, la norma impugnata non introduce alcuna deroga al principio generale che impone, in presenza di una concessione, il versamento di un canone, ancorché meramente ricognitorio. Deve, infatti, ritenersi che l'utilizzazione di un bene demaniale per il limitato spazio temporale di una festività prescindendo dal rilascio di un provvedimento di concessione, a cui, infatti, la norma regionale impugnata non fa alcun riferimento. Pertanto, l'esenzione dal pagamento di qualsivoglia canone, ancorché ricognitorio, disposta, nel caso, dalla norma regionale impugnata, non risulta in contrasto con le norme costituzionali richiamate.

E' impugnato anche l'articolo 54 che aggiunge i commi 2-ter e 2-quater all'articolo 90 della l.r. Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), qualificando l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) quale ente del settore sanitario. Il ricorrente lamenta un contrasto sia con l'articolo 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, sia con l'articolo 81, terzo comma, Cost., in quanto suscettibile di generare oneri a carico del Servizio sanitario nazionale non quantificati e non coperti, eccedendo le competenze di cui agli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana. La questione è fondata con riferimento alla dedotta violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica in quanto l'attribuzione all'ARPA siciliana della natura di ente del settore sanitario da parte della norma impugnata viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, da ritenersi principio di

coordinamento della finanza pubblica (sent. n. 203/2008 e n. 193/2007). E ancora, la materia dell'assistenza sanitaria rientra tra quelle contemplate dall'articolo 17 dello Statuto siciliano, rispetto alle quali la Regione può esercitare la propria competenza legislativa solo nei limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione statale.

E' impugnato anche l'articolo 55 per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. La norma impugnata, includendo nell'ambito applicativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro sanità anche il personale in posizione di comando dell'ARPA, violerebbe l'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, contrastando con la normativa statale vigente in materia di comando e, in particolare, con il principio fondamentale stabilito dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo cui *"in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale"*. La Corte ritiene fondata la questione in quanto ribadisce la riconducibilità della regolamentazione del rapporto di pubblico impiego cosiddetto privatizzato ovvero contrattualizzato, ivi compreso quello relativo al personale delle Regioni a statuto speciale, alla materia *"ordinamento civile"*. Né osta nel caso di specie la circostanza che, ai sensi dell'articolo 14, lettera q), dello Statuto della Regione Siciliana, a quest'ultima spetta la competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale. Tale potestà di regolazione in materia incontra, infatti, ai sensi di quanto previsto dallo stesso statuto regionale siciliano, i limiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. La Corte ritiene, dunque, necessario configurare una disciplina omogenea, nel concorso fra legge e autonomia collettiva, sul territorio nazionale in un quadro organico e funzionale, anche per evitare sovrapposizioni di discipline diversificate e non conciliabili; a tal fine, non a caso il d.lgs. 165/2001, nel disciplinare il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, interviene anche sull'istituto del comando. In particolare, l'articolo 30, comma 2-sexies, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, *"possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto"*, come disposto al riguardo anche dal successivo articolo 70, comma 12, che prevede il rimborso, da parte dell'amministrazione utilizzatrice, all'amministrazione di appartenenza, dell'onere relativo al trattamento fondamentale. Il legislatore siciliano, nel disporre l'applicazione anche al personale comandato del contratto collettivo applicabile ai dipendenti dell'ARPA, interviene dunque oggettivamente in materia demandata alla competenza statale, violando in tal modo l'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. La sostituzione, con legge regionale, della disciplina contrattuale propria dell'ente di provenienza titolare del rapporto di lavoro con quella applicabile nell'ARPA, ove il soggetto presta attività in comando, implica effetti non compatibili con il descritto quadro giuridico. Tale sostituzione determina, difatti, il sovrapporsi della disciplina contrattuale vigente presso l'ARPA, quale ente ove il dipendente comandato espleta la propria attività, alla disciplina propria del rapporto con l'amministrazione datrice di lavoro, con conseguenti problemi alle progressioni economiche e di carriera, alla regolazione di specifici aspetti del rapporto di lavoro del dipendente in posizione di comando che si ripercuotono sugli stessi rapporti fra le amministrazioni coinvolte. La Corte dichiara, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'articolo in esame.

Da ultimo è impugnato l'articolo 56, il quale prevede il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze degli operatori del settore motorio e sportivo, con particolare riferimento ai laureati in scienze motorie e ai diplomati ISEF. La norma impugnata violerebbe l'articolo 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, eccedendo le competenze assegnate dagli articoli 14 e 17 dello Statuto regionale. In proposito, il ricorrente evidenzia che i diplomati ISEF e i laureati in scienze motorie, in quanto operatori formati per il settore dell'istruzione e dello sport, non possono essere equiparati dalla disposizione regionale ai fisioterapisti, che sono invece professionisti sanitari il cui profilo è previsto dal decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista), in quanto il legislatore regionale è tenuto a rispettare il principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali è riservata allo Stato. La Corte ritiene fondata la questione e, riportando un orientamento costante, afferma che *“la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali”* (sen. n. 98/2013). Nel caso di specie, la Corte rileva che la disposizione regionale censurata, stabilendo che *“nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d'età e nei confronti delle diverse abilità sia ai fini di socializzazione e di prevenzione, la Regione riconosce l'esercizio dell'attività professionale esclusivamente svolta da soggetti in possesso di laurea in scienze motorie e o del diploma ISEF”*, ha significativamente innovato la norma, rispetto al testo previgente. Infatti, riconoscendo l'esercizio dell'attività professionale svolta *“esclusivamente”* da soggetti in possesso di laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF, omette ogni riferimento ai fisioterapisti, nonostante il D.M. 741/1994 attribuisca solo a questi *“gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, conseguenti a eventi patologici di varia natura, congenita o acquisita”* e *“l'attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali e massoterapiche”*. Escludendo, quindi, i fisioterapisti dalle attività professionali da svolgere a fini di prevenzione nell'ambito delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, la norma regionale impugnata si pone, quindi, in palese contrasto con la regolazione delle competenze di tali operatori sanitari effettuata dalla normativa statale, e in tal modo viola l'articolo 117, terzo comma, Cost., che, in materia di legislazione concorrente, riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, tra i quali va ricompreso quello della individuazione delle figure professionali e dei correlati titoli abilitanti. La Corte, pertanto, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'impugnato articolo.